



Settimanale di informazione a cura della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, a diffusione nazionale.
Sede legale e redazione: via delle Fornaci 35, 00165 Roma. Direttore responsabile: Giuseppe TIANI, coordinamento redazionale: Loredana Leopizzi.
Reg. Tribunale Roma n. 277 del 20/07/2005

www.siap-polizia.org info@siap-polizia.it

Anno XXII - N. 29

Roma, 22 Giugno 2026



EROISMO SENZA TUTELE: IL SIAP DENUNCIA LA SPEREQUAZIONE DELL'ART. 75

Il SIAP Nazionale ha sottoposto ai Ministri competenti e al Capo della Polizia, una sperequazione ormai intollerabile che colpisce il personale della Polizia di Stato distintosi per atti di eccezionale valore, il quale, paradossalmente, subisce un pregiudizio economico e previdenziale proprio in ragione del merito dimostrato. L'attuale formulazione dell'art. 75 del d.P.R. 335/1982, infatti, prevede che al primo atto di merito straordinario corrisponda la promozione alla qualifica superiore, mentre un secondo atto compiuto entro tre anni o da personale già in qualifica apicale comporti l'attribuzione di soli tre scatti di stipendio, privi di natura pensionabile. Tale meccanismo determina una violazione evidente dell'art. 3 della Costituzione, poiché penalizza il "merito reiterato" e crea una disparità di trattamento tra chi beneficia della promozione ordinaria, con effetti permanenti sulla retribuzione e sulla pensione, e chi riceve scatti che si estinguono con la cessazione dal servizio, generando un effetto beffa in quiescenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2020, ha già censurato l'art. 75, comma 1, per violazione del principio di uguaglianza, rilevando l'irragionevolezza di un sistema che penalizza il personale promosso per merito straordinario rispetto a chi accede alla stessa qualifica tramite concorso ordinario, imponendo la necessità di parificare la decorrenza giuridica dei meritevoli a quella dei colleghi promossi successivamente per via ordina-

Sommario:

Eroismo senza tutele: il SIAP denuncia la sperequazione dell'art. 75 **1**

Sintesi della nota sul gilet tattico **2**

Il SIAP ottiene il Piano Casa per i poliziotti **3**

Sanzioni disciplinari: quando anche fatti risalenti nel tempo possono essere contestati **3**

Il momento consumativo del furto tra sottrazione, impossessamento e controllo del bene **4**

Assistenza logistica negata ai neo Vice Ispettori Tecnici **5**

Notizie dal territorio **5**

Comunicazioni interne **6**

è OFFLINE il nuovo sito

www.SIAPconvenzioni.it

SIAP
CONVENZIONI

Welfare Sindacale

www.SIAPconvenzioni.it



ria. A tale pronuncia si affiancano altri precedenti che rafforzano l'obbligo d'intervento: Corte Cost. n. 191/2019 sul divieto di trattamenti irragionevolmente differenziati; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5123/2017, che ribadisce la necessità che il merito straordinario produca effetti coerenti con la finalità premiale; TAR Lazio, sez. I-ter, n. 9784/2015, che vieta all'Amministrazione di svuotare di contenuto il riconoscimento del merito. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che gli atti premiali devono provenire dall'Autorità competente, ossia dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per garantire uniformità e legalità dell'azione amministrativa. L'esclusione degli scatti ex art. 75 dalla base pensionabile, viola anche l'art. 36 Cost., poiché priva il lavoratore di una retribuzione differita proporzionata alla qualità e all'importanza dell'attività svolta, degradando un riconoscimento di valore professionale a mera indennità accessoria priva di effetti strutturali. Alla luce di quanto esposto, il SIAP chiede: a) il riconoscimento della natura stipendiale fissa e pensionabile degli scatti ex art. 75, con piena incidenza su pensione e TFS/TFR; b) l'eliminazione del vincolo temporale dei tre anni, poiché l'eroismo non può essere soggetto a scadenze; c) la tutela del personale in qualifica apicale, che non può essere penalizzato per l'impossibilità di accedere a ruoli superiori; d) l'intervento del Dipartimento quale unico soggetto competente a disciplinare l'istituto, come richiesto dalla giurisprudenza. Per il SIAP il merito non può essere una voce effimera destinata a scomparire dal cedolino al momento della quiescenza. Il merito è carriera, dignità professionale e riconoscimento istituzionale. È tempo che lo Stato restituisca piena coerenza e giustizia a un istituto che deve premiare, non penalizzare, chi ha onorato la Repubblica con atti di eccezionale coraggio, di eroismo. Mettendo a rischio la propria vita per salvare quelle altrui. Restiamo in attesa di un cortese riscontro e della sollecita convocazione di un tavolo di confronto sul tema.

[CLICCA QUI](#)

◆ Sintesi della nota sul gilet tattico antiproiettile/antilama.



La nota fa seguito al documento n. 5305/2023 del 26 maggio 2023, con cui era stato trasmesso alle OO.SS. il *protocollo operativo* per l'utilizzo del nuovo **gilet tattico antiproiettile e antilama rinforzato** nelle situazioni di emergenza, sviluppato da un gruppo di lavoro coordinato dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine.

Nel corso dell'incontro del 31 maggio 2023, il protocollo era stato illustrato ai sindacati, che ne avevano condiviso le linee guida, auspicando una rapida introduzione della nuova dotazione, molto attesa dagli operatori del controllo del territorio.

A seguito della sperimentazione condotta dalla Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, è in fase di completamento la **distribuzione del nuovo gilet tattico**, dotato di piastre antiproiettile e antilama. La dotazione sarà destinata al personale impiegato nei servizi di controllo del territorio presso:

- ⇒ Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico
- ⇒ Uffici Controllo del Territorio dei Commissariati
- ⇒ Reparti Prevenzione Crimine
- ⇒ U.O.P.I.

Il gilet, classificato come **dotazione di reparto ad uso individuale**, dovrà essere indossato per l'intero turno di servizio. Nelle situazioni a rischio elevato, sarà rinforzato con due piastre balistiche anteriori e posteriori.

Per le U.O.P.I., anche le piastre balistiche incorporate nel giubbotto antiproiettile rientrano tra le dotazioni di reparto ad uso individuale, come previsto dalla Tabella A del regolamento operativo del 25 novembre 2022.

[CLICCA QUI](#)



◆ **Il SIAP ottiene il riconoscimento: il Piano Casa include finalmente poliziotti e dipendenti pubblici essenziali**

Il SIAP vede consolidarsi il percorso avviato per il riordino della normativa edilizia, dopo aver richiamato già nell'aprile 2026 la condizione dei poliziotti costretti a vivere lontano dai territori di origine e spesso in città dove i canoni di locazione assorbono una parte rilevante dello stipendio. Non si tratta di rivendicare privilegi, ma di garantire condizioni minime di dignità e sostenibilità economica a chi assicura servizi essenziali dello Stato. La sicurezza pubblica dipende anche dalla qualità della vita delle persone che indossano l'uniforme, dai loro turni e dalle loro famiglie, che troppo spesso non riescono a sostenere i costi dell'abitare nelle aree a maggiore pressione immobiliare. Per questo il SIAP aveva chiesto che il DPCM attuativo del Piano Casa Italia includesse tra i destinatari prioritari il personale delle Forze di polizia e, più in generale, i dipendenti pubblici soggetti a mobilità territoriale, con particolare attenzione a poliziotti e insegnanti. Una misura di questo tipo avrebbe effetti positivi non solo sul piano sociale, ma anche su quello organizzativo, contribuendo a ridurre le vacanze di organico e rendendo più attrattive le sedi più difficili.

Il Piano casa, dopo il passaggio in Commissione Ambiente, arriva ora in Aula con voto di fiducia previsto per lunedì e con tempi stretti per la seconda lettura al Senato entro il 6 luglio. Il testo, ormai blindato, introduce l'estensione dell'accesso agli alloggi a canone calmierato a insegnanti, personale sanitario e forze dell'ordine, e rafforza il ruolo dei Comuni nell'edilizia residenziale pubblica, consentendo ai sindaci di essere destinatari diretti dei fondi per la riqualificazione degli immobili inagibili, pari a circa 7 miliardi di euro, inclusi i 4,8 destinati alla rigenerazione urbana. Il SIAP è stato l'unico soggetto ad agire con continuità e determinazione nel confronto politico quotidiano per ottenere questo risultato, che riconosce finalmente la specificità e le esigenze reali delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

[CLICCA QUI](#)

◆ **Sanzioni disciplinari: quando anche fatti risalenti nel tempo possono essere contestati.**

La sentenza del TAR Calabria n. 1045/2026, pubblicata il 4 giugno 2026, offre indicazioni significative sui criteri con cui il giudice amministrativo valuta la tempestività della contestazione disciplinare e l'adeguatezza della motivazione del provvedimento. Il caso riguardava una dipendente sanzionata con una pena pecuniaria pari a 2/30 dello stipendio mensile, in conformità a un provvedimento del 19 giugno 2020. Gli addebiti si riferivano a numerose irregolarità nella gestione delle pratiche concernenti le cause di servizio durante il periodo in cui la dipendente aveva operato presso l'Ufficio Personale della Questura, dal 2003 al 2019: mancata registrazione di malattie sui fogli matricolari, processi verbali non notificati, documentazione trasmessa senza elenco o senza conservarne copia, ritardi nell'invio dei fogli matricolari, errori nel calcolo delle aspettative, pratiche non inoltrate alla C.M.O., avvio d'ufficio di pratiche per incidenti in itinere e numerose buste indirizzate a dipendenti mai spedite e rinvenute in un armadio.

La dipendente impugnava la sanzione sostenendo la tardività della contestazione, formulata nell'aprile 2020 per fatti risalenti fino al 2003, e lamentando la genericità del rapporto del superiore e della contestazione stessa, in violazione degli articoli 12 e 14 del D.P.R. 737/1981. Contestava inoltre la motivazione del provvedimento, ritenuta insufficiente e sproporzionata, e negava la prova della propria responsabilità, anche sotto il profilo della colpa. Il TAR chiarisce che la tempestività della contestazione, prevista dall'art. 103 del D.P.R. 3/1957, non va intesa in senso assoluto, ma relativo. L'obbligo d'immediatezza è un dovere di

sollecitudine, non un termine perentorio: ciò che rileva è il momento in cui l'amministrazione acquisisce una conoscenza qualificata dei fatti, non quando essi sarebbero stati astrattamente conoscibili. Nel caso concreto, la segnalazione del Questore risaliva al 21 febbraio 2020 e la contestazione era stata formulata il 6 aprile 2020, con un intervallo di circa un mese e mezzo, ritenuto pienamente ragionevole. Il ricorso è stato quindi respinto anche sotto questo profilo. Quanto alla presunta genericità, il TAR evidenzia che sia il rapporto del superiore sia la contestazione disciplinare contenevano una descrizione dettagliata e contestualizzata delle condotte addebitate, articolate in sette punti specifici. Tale livello di dettaglio era sufficiente a consentire alla dipendente di comprendere i fatti contestati e di esercitare il diritto di difesa, non essendo richiesto, in sede disciplinare, il rigore formale tipico del processo penale. Il provvedimento disciplinare, inoltre, dava conto delle giustificazioni presentate dall'incolpata, distinguendo tra le mancanze a lei non imputabili e quelle direttamente riferibili alla sua condotta. In merito alla proporzionalità, il TAR ripete che l'amministrazione ha un'ampia discrezionalità tecnica nella scelta della sanzione, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità o evidente sproporzione. Nel caso esaminato, tali vizi non erano riscontrabili.

La sentenza assume rilievo pratico perché conferma due principi fondamentali della giurisprudenza disciplinare: a) La tempestività della contestazione si valuta con riferimento al momento in cui l'amministrazione acquisisce una conoscenza completa dei fatti, non alla data della loro commissione. Ciò consente di contestare anche condotte risalenti, quando emergano solo a seguito di verifiche o accertamenti successivi; b) La contestazione degli addebiti deve essere sufficientemente chiara e specifica, ma non deve raggiungere il livello di dettaglio richiesto nel processo penale: è sufficiente che permetta al dipendente di comprendere i fatti e difendersi efficacemente. La decisione rappresenta quindi un richiamo ai principi di ragionevolezza, effettività della conoscenza dei fatti e tutela del contraddittorio che regolano il procedimento disciplinare nel comparto sicurezza.

◆ **Il momento consumativo del furto tra sottrazione, impossessamento e controllo del bene.**



La sentenza n. 39373/2025 della Quinta Sezione penale della Cassazione offre un importante chiarimento sul momento consumativo del reato di furto, esaminando il caso di un veicolo sottratto sulla pubblica via e immediatamente bloccato dalla polizia giudiziaria che stava monitorando l'azione. La Suprema Corte ha qualificato l'episodio come furto consumato e non come tentativo, fondando la decisione sulla netta distinzione tra la vigilanza esercitata dal proprietario o da un suo incaricato e

l'osservazione a distanza effettuata dalle forze dell'ordine. Mentre solo la prima è idonea a mantenere il bene sotto il controllo effettivo del titolare impedendone la perdita di signoria, il monitoraggio della polizia risponde a una funzione di prevenzione e repressione dei reati che non si sostituisce alla custodia del proprietario né impedisce all'autore del reato di acquisire un possesso autonomo sul bene. I giudici hanno rilevato che, se si accogliesse la tesi contraria, ogni furto commesso sotto lo sguardo delle forze dell'ordine dovrebbe essere declassato a tentativo, generando evidenti distorsioni applicative. Il momento consumativo del furto coincide, infatti, con l'istante in cui l'agente consegue la possibilità di disporre della cosa in modo indipendente dal controllo del proprietario e inizia un apprezzabile allontanamento dal luogo del fatto, senza che sia necessario un possesso stabile o prolungato nel tempo. In conclusione, la pronuncia riafferma un orientamento consolidato e precisa che l'intervento immediato della polizia non altera la struttura del reato: la consumazione si realizza non appena s'instaura un dominio effettivo e autonomo sul bene, anche se tale disponibilità illecita è destinata a durare per pochi istanti prima del fermo.

◆ Assistenza logistica negata ai nei Vice Ispettori Tecnici: il SIAP richiama l'Amministrazione alle proprie responsabilità.

La Segreteria Nazionale SIAP segnala gravi criticità nella sistemazione logistica dei nei Vice Ispettori Tecnici del settore cibernetico, in particolare presso le Direzioni Centrali di Roma. Numerose segnalazioni indicano l'assenza di alloggi adeguati e l'impossibilità di usufruire del vitto presso mense o strutture convenzionate, con conseguenti disagi personali ed economici. La situazione è ancora più grave perché il personale si trova nel periodo di prova, durante il quale la normativa e la prassi amministrativa impongono all'Amministrazione di garantire vitto e alloggio. Non è accettabile che giovani colleghi, impegnati in un settore strategico come la sicurezza cibernetica, debbano sostenere spese non dovute o ricorrere a soluzioni di fortuna per carenze organizzative. Il SIAP chiede un intervento urgente per assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, impartire direttive immediate alle sedi interessate e garantire vitto e alloggio per tutta la durata del periodo di prova. Si sollecita inoltre di accertare le ragioni per cui le Direzioni Centrali, pur consapevoli dell'arrivo del personale, non abbiano attivato per tempo le procedure per le convenzioni alberghiere, nonostante il recente provvedimento normativo che riconosce tale diritto anche agli ispettori in prova. Il SIAP richiede un intervento autorevole per rimuovere le criticità, verificarne le cause e assicurare una corretta e uniforme applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto dei diritti del personale e del buon andamento amministrativo.

[CLICCA QUI](#)

NOTIZIE DAL TERRITORIO.

- ⇒ La Segreteria Nazionale **SIAP** sostiene pienamente la richiesta della **Segreteria Provinciale di Parma** per un incremento del monte ore di lavoro straordinario assegnato alla Questura. La situazione descritta evidenzia una forte sproporzione tra le risorse disponibili e le reali esigenze operative, in un territorio che ha visto crescere in modo significativo attività istituzionali e carichi di lavoro. Non è più sostenibile mantenere invariato il monte ore straordinario a fronte dell'aumento dei servizi di sicurezza, dell'ordine pubblico e delle frequenti aggregazioni disposte per esigenze nazionali, che continuano a gravare sui bilanci delle Questure. Il SIAP afferma che ogni ora di lavoro effettivamente prestata deve essere retribuita e che non possono essere i lavoratori a subire le conseguenze di stanziamenti ormai insufficienti. Si chiede quindi un intervento urgente per incrementare il monte ore straordinario della Questura di Parma e per individuare soluzioni che consentano di finanziare separatamente i servizi svolti per esigenze esterne al territorio, evitando che tali attività continuino a incidere sulle risorse destinate alla sicurezza provinciale.
- ⇒ La Segreteria Nazionale **SIAP**, sulla base della segnalazione proveniente dalla **Segreteria Provinciale di Catania**, manifesta forte preoccupazione per le modalità d'impiego del personale del X Reparto Mobile, che evidenziano una sistematica compressione dei tempi di recupero dopo servizi fuori sede particolarmente gravosi. La documentazione ricevuta indica che operatori impegnati per più giorni consecutivi in servizi di ordine pubblico ad alta intensità, con lunghi trasferimenti e carichi di lavoro rilevanti, sarebbero stati nuovamente utilizzati poche ore dopo il rientro, in condizioni non compatibili con i principi di tutela della salute, sicurezza e corretta organizzazione del lavoro. Tali scelte organizzative hanno già prodotto indisponibilità operative e riduzione della forza impiegata nei servizi programmati, con ripercussioni sull'efficienza dei dispositivi e sulla sicurezza del personale. Il SIAP ritiene inaccettabile che il senso del dovere degli operatori possa essere utilizzato per giustificare modalità d'impiego non sostenibili e potenzialmente dannose per lavoratori e Amministrazione. Si chiede pertanto un urgente approfondimento e l'adozione di misure correttive che garantiscano il rispetto delle norme vigenti, adeguati periodi di recupero e condizioni d'impiego coerenti con gli standard di sicurezza della Polizia di Stato. In mancanza d'interventi concreti, la Segreteria Nazionale si riserva ogni iniziativa a tutela del personale interessato.

SIAPInform@29

Del 22 Giugno 2026

Direttore Responsabile

Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione

Loredana Leopizzi

Redazione

Enzo Delle Cave

Pietro Di Lorenzo

Fabrizio Iannucci

Luigi Lombardo

Massimo Martelli

Marco Oliva

Francesco Tiani

Roberto Traverso

Vincenzo Annunziata

Francesco Quattrocchi

Collaboratori

Giuseppe Crupi

Vito Ventrella

Vincenzo Saponara

Sede: Via Angelo Bargonì, 78
00153 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



Siamo su tutti i social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati al nostro sito www.siap-polizia.org

Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmente raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)



APP CONVENZIONI